

Legge Provinciale 22/12/2004, n. 13

“Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 28/12/2004, II Suppl. Ord.]

Art. 16

(Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente:
“3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale), per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore rispetto a quella prevista, sono esercitate dai comuni le competenze che l'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, loro attribuisce. Al fine delle riduzioni della zona di rispetto cimiteriale previste dal quinto comma dell'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).”
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono aggiunti i seguenti:
*“7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.
7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia.”*